



Giustizia Sportiva

DECISIONE N.ro 01/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Giuseppe MATANO – componente

Avv. Antonio AMATO – componente

riunito in camera di consiglio per decidere in ordine al ricorso ex artt. 45 e segg. del Regolamento di Giustizia FITET presentato in data 12.01.2018 dalla ASV EPPAN TISCHTENNIS RAFFEISEN, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale FITET del 15/16 Dicembre 2017, così pronunzia.

FATTO

Con ricorso ex artt. 45 e segg. R.d.G. il ricorrente censurava la deliberazione del Consiglio Federale FITET del 15/16 Dicembre 2017, non pubblicata sul sito istituzionale, assumendola modificativa del Regolamento Coppa Italia 2018, che, nella sua originaria formulazione, avrebbe generato legittimo affidamento sulla possibilità di poter iscrivere alla competizione *de qua* due squadre appartenenti alla medesima società. Sulla scorta di tale assunto, ne chiedeva l'annullamento ed, in subordine, la condanna della FITET al risarcimento dei danni come quantificati o ritenuti da questo Tribunale.

ITTF • ETTU





A tale pretesa resisteva la Federazione con memoria difensiva, a mezzo della quale contestava gli assunti attorei, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 23.01.2018, le parti discutevano la controversia riportandosi sostanzialmente alle rispettive deduzioni ed alle argomentazioni spiegate nei loro scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Al riguardo appare opportuno premettere che ben rientrerebbe nel potere del Consiglio Federale apportare modifiche regolamentari, a cui i soggetti del rapporto associativo dovrebbero attenersi; nella fattispecie, tuttavia, nessuna modifica al regolamento Coppa Italia 2018 appare eseguita in sede consiliare.

Per quanto, infatti, la documentazione agli atti rechi il titolo “*Modifica Regolamento Coppa Italia*”, è ben chiaro nel corpo del testo (cfr. estratto del verbale) che nessuna modifica è stata effettivamente eseguita, ma solo precisata la chiave ermeneutica con cui leggere la pur succinta elaborazione del testo regolamentare del 26/27 Giugno 2017 (cfr. “...*specificare nel regolamento un concetto già sottinteso, in quanto rispondente ad un principio generale già previsto per la A1...*”); al riguardo è assolutamente consolidato il principio secondo il quale il *nomen iuris* è irrilevante ai fini interpretativi, dovendosi – per contro – avere riguardo alla effettiva volontà espressa nel negozio.

Tanto preliminarmente posto, non sembra che il testo regolamentare del 26/27 Giugno 2017 sia foriero di affidamento incolpevole da parte del ricorrente, in quanto non appaiono assolutamente soddisfatti i presupposti per il verificarsi della fattispecie protetta.

In primo luogo, infatti, nel testo regolamentare del Giugno 2017 non si rileva affatto una norma positiva che induca a ritenere l'ammissibilità nella medesima competizione di due squadre facenti capo alla medesima società; né può ritenersi che, nel silenzio della norma, l'affermazione di una fattispecie particolare per una competizione così rilevante (come la Coppa Italia) possa essere lasciata alla libera interpretazione dei partecipanti.

Al contrario, per il campionato di Serie A1 – unico, per importanza, assimilabile analogicamente alla Coppa Italia – il regolamento (ben più articolato di quello elaborato per la competizione in esame, in quanto consolidato nel tempo) prevede espressamente il



divieto tassativo di partecipazione contemporanea di due squadre appartenenti alla medesima società (cfr. art. 8 del Regolamento Campionati Attività a Squadre).

Neppure la prassi, peraltro, soccorre l'attorea teoria; costituendo quella del 2018, sostanzialmente, la prima edizione di una "nuova" competizione (effettivamente l'ultima sua disputa era avvenuta nel 1979), neppure può ricercarsi nel recente passato un precedente attendibile che possa legittimare (quanto meno "di fatto") l'orientamento interpretativo invocato oggi da parte ricorrente e dia la stura agli investimenti sostenuti (di cui è a chiedere il ristoro); a voler ricercare, peraltro, un precedente attendibile allo stato assimilabile in via analogica – per rilevanza – alla fattispecie per cui si controverte, si dovrebbe necessariamente indagare nel Campionato di serie A1, che – si ribadisce – esclude in modo categorico la fattispecie voluta dal ricorrente.

In ultima analisi – ma non ultima per valore di criterio –, l'affidamento incolpevole presuppone l'univocità della disposizione, sì che, utilizzando l'ordinaria diligenza, non vi fosse spazio per dubbi interpretativi: nella fattispecie, il silenzio del regolamento, debitamente temperato con la "novità" e l'importanza della competizione, non può essere considerato circostanza che inequivocabilmente lasci spazio all'interpretazione voluta dalla ricorrente Società, che prudentemente avrebbe quanto meno dovuto, prima di qualsiasi investimento, formulare la richiesta di chiarimenti al suo dubbio interpretativo.

L'assenza di affidamento incolpevole, peraltro, impone il rigetto anche della subordinata domanda risarcitoria che lo poneva quale suo presupposto.

Il rigetto del ricorso ancor prima dell'inizio della manifestazione sportiva assorbe la domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, delibera all'unanimità:
di rigettare il ricorso.

Dispone l'incamerarsi della tassa di accesso ai servizi di Giustizia Sportiva.

MANDA

Alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti interessate, nonché di pubblicarla.



Così deciso in Roma, 23/25 Gennaio 2018.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Giuseppe Matano

Il componente F.to Avv. Antonio Amato